



Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato, sez. VI, decreto 2 aprile 2020, n. 1641 – Pres. Montedoro

Giustizia amministrativa – tutela cautelare – disciplina emergenziale – domanda di decreto monocratico in memoria non notificata – qualificazione quale sollecitazione di decisione monocratica prevista dalla legge.

Giustizia amministrativa – tutela cautelare – decreto monocratico cautelare della disciplina emergenziale – presupposti della tutela cautelare ordinaria – forma e rito monocratico con conferma collegiale.

La domanda di concessione di decreto monocratico cautelare, riferita a ricorso presentato il 12 marzo 2020 e pendente nel periodo fra l'8 marzo ed il 15 marzo del 2020 contenente domanda cautelare non decisa, ancorché contenuta in memoria non notificata, è sufficiente a fondare la procedibilità dell'istanza cautelare, essendo volta solo a sollecitare la decisione monocratica già prevista direttamente dalla legge (art. 84 decreto-legge n. 18 del 2020) (1).

Alla decisione monocratica cautelare di cui all'art. 84 decreto-legge n. 18 del 2020 non si applica l'art. 56, comma 1, c.p.a., e quindi il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza, essendo la stessa da emanare in presenza dei presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., anche se con forma e rito monocratico e da confermarsi in sede collegiale in apposita camera di consiglio da tenersi successivamente al 15 aprile 2020 (2).

(1-2) Nel decreto in esame il Presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato affronta due questioni processuali significative.

La prima attiene al valore giuridico di una istanza di misura cautelare monocratica contenuta in memoria non notificata: trattandosi di istanza che accede a ricorso che ricade nella disciplina di cui all'art. 84, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale conteneva domanda di misura cautelare collegiale ritualmente notificata, il decreto in esame ha ritenuto di qualificare l'istanza stessa, non già come autonoma richiesta di misura cautelare, ma come mera sollecitazione della decisione monocratica già prevista dal citato art. 84, comma 1.

La seconda questione attiene alla esatta ricognizione dei presupposti per la concessione di misure cautelari in sede monocratica, ai sensi dell'art. 84, comma 1, cit. Il decreto in esame evidenzia che la misura cautelare monocratica in discorso non richiede la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 56 c.p.a. per le misure cautelari monocratiche ordinarie, vale a dire la "estrema gravità ed urgenza", bensì di quelli di cui all'art. 55 c.p.a., per le misure cautelari collegiali, cioè la presenza di un "pregiudizio grave e irreparabile". Il decreto in rassegna aggiunge quindi che la misura di cui all'art. 84, comma 1, cit., che ha i presupposti delle misure cautelari collegiali, ha invece la forma e il rito di quelle monocratiche, anche se è poi da confermare in successiva camera di consiglio collegiale.

Accogliendo l'istanza cautelare e fissando la camera di consiglio a data successiva al 15 aprile 2020, il Presidente ha, tra l'altro, osservato quanto segue:

<Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto che la domanda di concessione di decreto monocratico cautelare è stata presentata in relazione all'art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, trattandosi di ricorso, presentato il 12 marzo 2020, pendente nel periodo fra l'8 marzo ed il 15 marzo del 2020 e non deciso;

Rilevato che tale istanza è stata presentata con semplice memoria non notificata;

Ritenuto che in tali condizioni l'istanza cautelare ordinaria, debitamente notificata, e contenuta nel ricorso introduttivo, non ha potuto essere trattata per effetto dell'intervenuta sospensione dei termini disposta dai decreti legge c.d. Cura Italia (da ultimo dal dl n. 18 del 2020);

Rilevato quindi che la memoria non notificata è sufficiente a fondare la procedibilità dell'istanza cautelare, non applicandosi l'art. 56 comma 1 c.p.a. (e quindi il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza) ma essendo solo stata sollecitata la decisione monocratica già prevista direttamente dalla legge e da emanarsi in presenza dei presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. e non dell'art. 56 dello stesso codice ma con forma e rito monocratico e da confermarsi in sede collegiale in apposita camera di consiglio da tenersi successivamente alla data di sospensione feriale dei termini ossia successivamente al 15 aprile 2020>.